

## Circolare n. 27

11 dicembre 2020

### SOSPENSIONE VERSAMENTI DI DICEMBRE

#### IN BREVE

I contribuenti danneggiati dai provvedimenti restrittivi dovuti all'emergenza Covid possono sospendere i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, relativi a ritenute dipendenti, IVA e contributi previdenziali, al verificarsi di alcune condizioni soggettive e oggettive. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

#### Riferimenti:

- Art. 2 D.L. n. 157 del 30.11.2020 c.d. "Decreto Ristori-quater" in G.U. n. 297 del 30.11.2020.

Il Decreto c.d. "Ristori - quater", n. 157 del 30.11.2020, recante "uteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemologica da Covid-19", ha previsto una nuova sospensione di alcuni versamenti fiscali e previdenziali, questa volta del mese di dicembre, per alcune categorie di soggetti ed al verificarsi di determinate condizioni.

#### 1. Soggetti


Possono beneficiare della sospensione dei versamenti di dicembre i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione,
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del Decreto (anno d'imposta 2019 per i soggetti con anno solare).
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- *oppure* che, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato, rientrino tra le attività più danneggiate dai provvedimenti conseguenti all'emergenza sanitaria (vedi paragrafo 3.2).

Sono compresi nella sospensione anche coloro che hanno iniziato l'attività di impresa, di arte o di professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

#### 2. Versamenti

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ai versamenti di:



- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- imposta sul valore aggiunto (IVA mensile di novembre e acconto IVA 2020);
- contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 marzo 2021:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

### **3. Condizioni**

#### **3.1 Riduzione del fatturato**

La sospensione spetta ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si ritiene che anche i contribuenti c.d. "trimestrali" debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre (circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2020).


Per quanto riguarda i termini "fatturato" e "corrispettivi" la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura nonché la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (Circolari Agenzia delle Entrate n. 9/E, 15/E e 22/E, nostra circolare n. 14 del 14 aprile 2020).

#### **3.2 Proroga per le categorie più danneggiate**

La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall'emergenza:

- soggetti che esercitano una delle attività sospese dall'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, ...), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa alla data del 26 novembre 2020 (Ordinanza del Ministro della Salute del 26.11.2020);
- soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 del DL 149/2020 (commercio al dettaglio), ovvero alberghi, tour operator e agenzie viaggio che avevano il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020 (Ordinanza del Ministro della Salute del 26.11.2020).

### **4. Rate rottamazione e "saldo e stralcio"**



L'articolo 4 D.L. 157/2020 prevede lo spostamento dal 10 dicembre 2020<sup>1</sup> al **1° marzo 2021** del termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5 D.L. 119/2018) e per il "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, L. 145/2018).


A quest'ultimo proposito, l'Agenzia della riscossione ha fornito sul proprio sito una serie di chiarimenti, ricordando che per il nuovo termine del 16 marzo 2021 non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018 e che la possibilità di proroga si riferisce ai soli soggetti che nel 2019 abbiano regolarmente pagato le rate previste.

Inoltre, l'Agenzia precisa che, poiché il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Infine, per evitare qualsiasi diversa interpretazione, l'Agenzia ribadisce che l'importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "**Comunicazione delle somme dovute**" già in possesso del contribuente anche se si effettuerà il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Luisella Olgiati  


---

<sup>1</sup> Termine precedentemente previsto dal Decreto "Cura Italia" – D.L. 18/2020 - all'articolo 68, comma 3, così come modificato dall'articolo 154, lettera c, Decreto rilancio – D.L. 34/2020).